

# Declinazioni lavoristiche della libertà religiosa nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo



**Francesco Alicino**

Ordinario di Diritto e Religione  
Università LUM di Casamassima (Bari)

**Abstract:** L'esperienza lavorativa comporta il superamento di difficoltà. Ciò è particolarmente vero quando si tratta della libertà religiosa nella società odierna, caratterizzata da una crescente diversità cultural-confessionale in molti ambiti, a cominciare da quello lavorativo. L'articolo l'analizza focalizzando l'attenzione sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

**Parole chiave:** Libertà religiosa, lavoro, luoghi di lavoro, Corte europea dei diritti dell'uomo

## The Implications of the European Court of Human Rights' Jurisprudence for Religious Freedom in the Workplace

**Abstract:** Work experience involves overcoming difficulties. This is especially the case when it comes to the freedom of religion today, which is marked by increasing cultural and religious diversity in many areas, including the workplace. The article analyses this issue considering the European Court of Human Rights' case law.

**Keywords:** Freedom of Religion, Labour, Workplaces, European Court of Human Rights

**ISSN:** 3103-4721

**DOI:**

Copyright © 2025 Francesco Alicino

The text is licensed under the Creative Commons BY 4.0 International License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

**SOMMARIO:** 1. Introduzione. – 2. Il sistema convenzionale. – 3. Freedom to resign e margine di apprezzamento. – 4. Margine di apprezzamento e consenso fra gli Stati. – 5. Materie di interesse generale. – 6. Libertà religiosa e ordine pubblico processuale. – 7. Accomodamenti ragionevoli. – 8. Conclusioni.

## 1. Introduzione

Parlare di religione significa imbattersi in varie difficoltà. O meglio, in molteplici diversità, molte delle quali ambiscono al carattere dell'universalità. Basti dire che in ambito religioso l'osservazione dei fatti e il giudizio sulla quotidiana esperienza sono ritmati, o quantomeno condizionati, da una serie di riti, stili di vita, sistemi di senso, regole di comportamento. Sopra di essi signoreggiano credenze che, a seconda dei contesti cultural-confessionali, assumono forme trascendenti, immanenti, spirituali, monoteistiche o politeistiche. Si arriva al punto di concepire religioni senza Dio, le quali si distinguono da quelle improntate alla volontà di personalità divine. A queste si affiancano visioni e ideologie consacrate ai miti, ai morti e agli antenati. Di qui il costante confronto fra assenza (dello spirito religioso), immanenza (dei fedeli), passato (dei testi sacri), presente (dei viventi) e futuro (di singoli e dell'intera umanità) (Roncayolo 1980).

Ma anche il parlare di lavoro porta a imbattersi in una serie di diversificate difficoltà. Sono oltremodo alimentate da una società attraversata da traumi penetranti e forti trasformazioni: il lavoro non è più quello di cento anni fa e nemmeno quello di vent'anni or sono. I cambiamenti hanno origine e natura differente: partono dai mercati, passano per la rivoluzione tecnologica e digitale, e finiscono nelle pratiche di gestione. Sono tali da imporre un modo nuovo di pensare e vivere il lavoro. Il quale, d'altra parte, resta il mezzo principale di costruzione della persona: lavorando un individuo definisce il suo ruolo, diviene cosciente di ciò che può o non può fare, sperimenta limiti e potenzialità. Il lavoro è il mezzo per dare forma e sostanza alla propria esistenza e implica la relazione con gli altri. Da cui la sua importanza nella dimensione meno meccanica e più umana, nella quale trova posto anche la religione (Vaughan-Whitehead 2021; Tatli 2024).

Al contempo, e per gli stessi motivi, negli ambienti lavorativi emerge la difficoltà di identificare e governare fatti religiosamente connotati. Come, invece, richiede il mondo giuridico, quello degli ordini normativi statali e sovvrastatali. Mondo nel quale, come è noto, si impone il bisogno di definire le religioni e le conseguenti manifestazioni, delimitandone l'ambito del legalmente concepibile. Bisogno, questo, tanto più impellente con riferimento alla tutela della libertà religiosa che, come affermava Guido De Ruggiero, è il seme

dal quale sono germinati «tutte le altre libertà e gli altri diritti fondamentali» (De Ruggiero 1925, p. 18): non è un caso se questa libertà ha storicamente rappresentato il viatico per l'avvento dei caratteri permanenti del costituzionalismo laico e liberale, come faticosamente incarnato dalle odierne democrazie europee e occidentali (Barbera 2000). Democrazie che, quantomeno sul piano dei principi, s'informano al credo dei diritti di libertà, inclusi quelli connessi con i fenomeni religiosi, individualmente e collettivamente considerati (Supiot 2005).

S'aggiunga che il possente e ininterrotto processo di immigrazione sta influenzando su tutti gli ambiti della società. Lo fa con grandi flussi di persone le quali, nei paesi di origine, sono mosse da situazioni umanamente insostenibili. Lo sono anche per l'assenza di lavoro o condizioni lavorative indicibili. Ne consegue la loro forzata avventura migratoria, portatrice di culture e religioni differenti (Alicino 2024). Il che si riverbera nel tempo e nei luoghi di lavoro dei paesi di destinazione che, in questo modo, s'affermano come laboratori di convivenza multiculturale e multireligiosa: qui i migranti costruiscono relazioni e interazioni con le abitudini, i costumi, le regole, i valori, gli individui, gli stakeholder della società ospitante. Ciò alimenta la necessità di una gestione efficace dell'eterogeneità della forza lavoro, come sempre alle prese con le performance competitive e i margini di produttività (Dolores Ferrara, Ranieri, Chiaromonte 2020).

In questo rinnovato contesto la tutela della libertà religiosa complica il bilanciamento tra gli interessi del datore di lavoro e le occorrenze dei lavoratori credenti (nella religione di maggioranza), diversamente credenti (nelle altre confessioni) e non credenti (laici, agnostici e razionalisti). Tanto più nell'odierna situazione connotata da due tendenze tra loro confliggenti: da un lato la propensione alla spersonalizzazione del lavoro che, distante dalle tradizionali conformazioni di spazio e di tempo, induce i portatori di interesse a una ricerca di stabili punti di insediamento, e a farlo di là dell'esperienza lavorativa (Rodotà 2007); dall'altro l'attitudine verso il progressivo ridimensionamento dei confini fra lo spazio e il tempo del lavoro e lo spazio e il tempo della vita (Gallino 2008).

Non va peraltro dimenticato che, alle prese con il desiderio di mobilitare le masse e approfittando dell'odierna incertezza dettata anche dalla insicurezza lavorativa, potenti macchine del consenso popolare utilizzano la religione e la stessa libertà religiosa per alimentare il sostegno o l'opposizione a date agende politiche, sociali e culturali. Con tutto quello che ciò comporta in termini di eguaglianza e di tutela del pluralismo che, con riferimento ai fenomeni culturali, si ancora al ragionevole rispetto delle differenze. Sono più evidenti nelle declinazioni lavoristiche, in cui i connotati multidimensionali – individuali e collettivi – della libertà religiosa s'impongono con ruoli di primaria, assoluta importanza. Connotati che, in queste pagine, saranno

---

analizzati alla luce del sistema convenzionale, ossia attraverso gli occhiali delle disposizioni della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) come interpretate dalla Corte di Strasburgo (Corte EDU)<sup>1</sup>.

Vedremo che, in fondo, le questioni dettate dalle odierne declinazioni lavoristiche della libertà religiosa non sono poi strutturalmente diverse da quelle innervate nel lungo processo di secolarizzazione, trasversalmente presente nella parabola storica del costituzionalismo occidentale: come conciliare l'unità con la diversità? Come offrire un ordine giuridico lasciando convivere dignitosamente lavoratori credenti di diversa origine e denominazione nonché non credenti? (Taylor 2011).

## 2. Il sistema convenzionale

In passato il costituzionalismo s'è saldato con la teoria e la pratica della potestà normativa, mediante la quale il sovrano era normalmente qualificato come qualcosa o qualcuno incapace di legali limitazioni (Austin 1954). Ciò discendeva dal modo con cui tautologicamente si definiva la sovranità che, attraverso un sistema di pensiero giusnaturalista, implicava l'idea di una potenza e del relativo comando che dal *vacuum* irrompevano nel mondo sensibile (Cordero 1981).

L'esperienza ha invece dimostrato che i fatti normativi sono il frutto di attriti sociali. Il resto è illusione. L'idea della sovranità non è emersa dal nulla (Kumm 1999; Díez Pícazo 2002). È una creazione umana, come il diritto in tutte le sue sfaccettature. Siamo innanzi a prodotti culturali, quindi artificiali. Non s'impongono *ex nihilo*, ma vivono delle regole prescritte in dati ordini giuspolitici. Ogni tanto uno va a picco, altri vengono su. L'esito dipende da complicate trame storiche. Terrificanti quelle della Seconda guerra mondiale, dalle cui ceneri nasce non a caso l'idea di creare un sistema europeo di tutela delle libertà fondamentali, con il quale faticosamente si ambisce a una sovranità dei diritti umani (Ferrajoli 2007, vol. 2, Parte V).

Con il processo di internazionalizzazione di questi diritti, viene così al mondo la CEDU. Le sue caratteristiche e i suoi ambiziosi obiettivi sono evidenti negli enunciati di alcune disposizioni. Lo attestano quelle dell'art. 9, con il quale si sottolinea la relazione tra la libertà religiosa e altri diritti di libertà: in primis la libera manifestazione del pensiero e della coscienza individuale (Roberts 2023). Da notare che l'art. 9 CEDU rinvia al diritto di scegliere o non scegliere una confessione o un credo, come anche il diritto di

---

<sup>1</sup> Per la nozione di sistema convenzionale si veda C. cost., 22.10.2007, n. 349, p.to 6.2, *Considerato in diritto*.

cambiare religione o credenza (Margiotta Broglio 1967; Toscano 2018). In quanto legati alla coscienza, questi diritti non sopportano distinzioni basate sull'appartenenza, comprese quelle imposte dagli Stati membri in nome di peculiari concezioni della cittadinanza e di radicati sistemi di relazione Stato-Chiese, come tradizionalmente invariati a livello domestico<sup>2</sup>. I margini di intervento da parte degli ordinamenti statali sono circoscritti alla libertà di culto che, come si sancisce nel secondo comma dell'art. 9, non può «essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui». Si comprende così perché da questa tutela «dipende quel pluralismo inseparabile della società democratica»<sup>3</sup>: «conquistati a caro prezzo nel corso dei secoli»<sup>4</sup>, la libertà religiosa e la conseguente protezione del pluralismo cultural-confessionale sono inscindibili da un modello di democrazia costituzionale. Insomma, la massima “lo Stato costituzionale democratico è culturalmente e religiosamente pluralista” esprime una tautologia: i predicati non contengono nulla che non sia già nel soggetto; e questo perché i primi definiscono le qualità indispensabili della seconda che, senza quei lineamenti, semplicemente non esisterebbe, a meno di voler ridurre la democrazia a mera procedura (Cordero 1978).

Va tuttavia precisato che l'art. 9 CEDU rinvia alla tutela dell'individuo il quale è libero di appartenere. Al contempo, lo Stato membro ha il dovere di tutelare i suoi diritti rispettando gli orientamenti in materia di religione e di credo: orientamenti che possono esprimersi collettivamente, ovvero con l'adesione a date formazioni sociali, incluse le confessioni. Il che vale anche per i luoghi di lavoro nei quali, in virtù dell'art. 9 CEDU e dei connessi diritti di libertà, non sono giustificabili irragionevoli trattamenti nei confronti di una persona per le sue posizioni in materia religiosa. Con tutto il carico di proiezioni universali, le declinazioni lavoristiche della libertà religiosa s'informano così al pluralismo inclusivo: alla sostenibile applicazione del principio di eguaglianza che, come tale, è ragionevolmente rispettoso delle diversità.

Ciò, però, porta a esaltare il vecchio dilemma del costituzionalismo, sempre più conteso fra i poli dell'eguaglianza e della diversità: vero è che un'applicazione ragionevole della prima premette il rispetto della seconda; le differenze, però, non possono oltrepassare i limiti imposti dalla pacifica sostenibilità nei rapporti interpersonali. Un dilemma tanto più evidente in ambito

---

<sup>2</sup> Commissione edu, 15.12.1983, n. 10358/83, *C. v. United Kingdom*.

<sup>3</sup> C. edu, 25 maggio 1993, n. 14307/88, *Kokkinakis v. Greece*, par. 31.

<sup>4</sup> *Ibidem*.

lavorativo, le cui regole risultano condizionate dalle esigenze di mercato (Alicino 2023). A loro volta, questi elementi si riflettono nella definizione del principio di laicità che, nello spazio giuridico del sistema convenzionale, è definito mediante la neutralità delle istituzioni pubbliche e, in date condizioni, di quelle private. Una laicità che, peraltro, risulta diversamente declinata. Lo dimostrano le sue molteplici aggettivazioni (laicità confessionale, concordata, positiva, separatista, militante, multiculturale) attestanti le sue più o meno timide variabili, come inverate dall'esperienza dei singoli paesi membri (Ferrari 2020).

Alla luce di questo scenario, e tenendo conto di non meglio precisate regole di ingaggio, la Corte EDU ha nel corso della sua pluridecennale attività cercato di precisare il proprio ruolo e le proprie competenze. Lo ha fatto solcando la natura di giurisdizione internazionale, su cui si è poi innestato una sorta di principio di sussidiarietà costituzionale, come definito dall'art. 53 CEDU (Cassese 2002). Il risultato più evidente è un sistema di tutela supplementare e, per alcuni versi, integrato con i sistemi legali nazionali<sup>5</sup>. Di qui l'importanza del ruolo delle autorità statali nella protezione dei diritti e delle libertà stabilite dalla CEDU: grazie alla legittimità democratica e ai contatti diretti con le forze vive del paese, sono in linea di principio in posizione migliore per valutare esigenze e circostanze che si producono localmente<sup>6</sup>. Motivo per cui, nel contesto allargato del Consiglio d'Europa, la Corte EDU svolge una funzione di supervisore (*supervisory function*). Ciò si raccorda con il fatto che a Strasburgo i giudici sentenziano sui singoli ricorsi. Sono cioè giudici dei casi concreti: come tali, non hanno incombenze e mansioni, per dir così, nomofilattiche (e questo nonostante la possibilità prevista dal Protocollo n. 16 del 2018 e delle relative linee guida del 2023 basati su un meccanismo simile al rinvio pregiudiziale ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) (Crivelli 2022). A chiarirlo è, tra gli altri, l'opinione parzialmente concorrente del giudice Pettiti nella celebre sentenza *Kokkinakis c. Grecia* del 1993, il primo storico approdo giurisprudenziale sull'art. 9 CEDU<sup>7</sup>.

Resta che tutti questi fattori hanno finito per alimentare la tensione fra sussidiarietà e universalità: qui la necessità di applicare standard universali propri dei diritti umani; lì le sovrane caratteristiche dei Paesi membri, come storicamente innervate dalle relative tradizioni culturali e giuridiche. Una tensione che, accentuata in tema di libertà religiosa, ha generato specifici congegni interpretativi, come quelli concretati dal margine di

---

<sup>5</sup> C. edu, 7.12.1976 n. 5493/72, *Handyside C. Regno Unito*, par. 48.

<sup>6</sup> È quanto si afferma nell'importante precedente della C. edu, Grande Camera, 3.3.2011, n. 30814/06, *Lautsi c. Italia*, e 1.7.2014, n. 43835/11, *S.A.S. c. Francia*, par. 129.

<sup>7</sup> C. edu, 25.5.1993, n. 14307/88, *Kokkinakis v. Greece*.

apprezzamento, il test di proporzionalità, il principio di neutralità e la dottrina del consenso.

In base al secondo comma dell'art. 9 (lo schema del quale è significativamente riproposto negli artt. 8, 10 e 11 CEDU), la Corte di Strasburgo attribuisce un certo margine di discrezionalità ad ogni singolo Stato nel limitare la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo (Sweeney 2005; Tanzarella 2007; Greer 2000; Kastanas 1996; O'boyle 1998). La valenza di questo margine è misurata in base alla proporzionalità degli scopi legittimi (art. 9.2) e all'esigenza di tutela minima (art. 53) stabilita della CEDU. Di modo che il non rispetto di questi elementi decreta la sproporzione della limitazione e, conseguentemente, la condanna a carico dello Stato. Va però ricordato che il livello del margine e la proporzionalità della misura restrittiva non sono fissati indefinitamente. Al contrario, tengono conto delle circostanze concrete sottostanti al singolo ricorso e del contesto statale nel quale il contenzioso si è determinato. Un'attitudine, questa, sostenuta anche dall'interazione con la dottrina del consenso, un altro insigne prodotto della giurisprudenza convenzionale: concepito per modulare l'ampiezza del margine e testarne la proporzionalità, questa dottrina serve a coordinare il mandato del giudice europeo con la funzione delle autorità legislative e giudiziarie statali (Dzehtsiarou 2009).

La Corte EDU, rimarcando il suo ruolo di giudice internazionale, ha in tal modo attribuito alti indici di flessibilità e di imprevedibilità alla propria giurisprudenza. Ha cioè favorito l'elasticità e il carattere modellabile dei giudizi, tanto più evidenti con riferimento alle declinazioni lavoristiche della libertà religiosa. Anche perché, in relazione a queste declinazioni, gli orientamenti della Corte EDU sovente s'accompagnano con il rinvio ad altre nozioni che, frutto delle stesse impostazioni, si connotano per significati altrettanto fluidi e malleabili: i concetti di *pace sociale e religiosa*, *necessità sociali pressanti*, *vivere insieme* e *libertà di dare le dimissioni* sono lì a testimoniarelo<sup>8</sup>.

### 3. Freedom to resign e margine di apprezzamento

Nella sentenza *Konttinen c. Finlandia* del 1996, ad esempio, la Commissione EDU per i diritti umani dichiara inammissibile il reclamo di un impiegato licenziato a seguito di una assenza dal luogo di lavoro in ossequio al riposo

---

<sup>8</sup> Sul punto, fra le altre decisioni, si vedano C. edu: 24.9.1994, n. 11/1993/406/485, *Otto-Pre-minger-Institut c. Austria*; 25.11.1996, n. 17419/90, *Wingrove v. The United Kingdom*; 13.9.2005, n. 42571/98, *Ī.A. c. Turquia*; 2.5.2006, n. 50692/99, *Aydin Tatlav c. Turquia*; 3.12.1996, n. 24949/94, *Konttinen c. Finlandia*; Commissione EDU, 12.3.1981, n. 7992/77, *X c. Regno Unito*; (Grande Camera), 22.3.2012, n. 30078/06, *Konstantin Markin c. Russia*.

sabatico: il provvedimento di licenziamento non ha violato la libertà religiosa in quanto non è stato emanato per le convinzioni religiose del lavoratore, ma per il mancato rispetto degli orari di lavoro. La Commissione precisa che se dalla cessazione del rapporto fossero emersi giustificazioni afferenti alla religione, il contenzioso si sarebbe comunque risolto nei termini del diritto del prestatore di dimettersi volontariamente per cercare un'attività lavorativa più in linea con i propri orientamenti confessionali<sup>9</sup>. Questa giurisprudenza è solcata dalla pronuncia *Stedman c. Regno Unito*<sup>10</sup> di un anno dopo (Navarro-Valls e Martínez Torrón 2012; Chabid 2012).

Ne passano dieci, e nella decisione *Ivanova c. Bulgaria* la Corte EDU si trova innanzi alla vicenda di una lavoratrice responsabile della piscina in una scuola legata (anche se non ufficialmente) alla congregazione evangelica Parola di Vita, dichiarata illegale agli inizi degli anni Novanta del secolo scorso. Dopo l'assunzione della donna, l'istituzione scolastica diviene oggetto di indagini statali. Da queste emerge che nella struttura risultano assunti molti membri della congregazione. Motivo per cui il Direttore scolastico è licenziato e sostituito da un'altra persona nominata dal Ministero dell'educazione. Il quale pure chiede alla ricorrente di rinnegare la propria fede o di dare le dimissioni. Segue il rifiuto della Signora Ivanova, sui cui si abbatte un'opera di pressante moral suasion. Si conclude con un provvedimento di licenziamento. Le risultanze processuali danno conto di una lavoratrice che ha adempiuto alle proprie mansioni in modo adeguato; al punto che le autorità bulgare non sono in grado di dimostrare il contrario. Per la Corte EDU il licenziamento è frutto di una irragionevole sanzione imposta per gli orientamenti religiosi della Signora Ivanova. Lo Stato bulgaro ha violato i diritti di libertà religiosa di cui all'art. 9 CEDU<sup>11</sup>.

Ancora più emblematiche, e ricche di implicazioni normative, le vicende legate alla sentenza *Eweida e altri c. Regno Unito* del 2013, quando la Corte EDU si trova a giudicare quattro casi eterogenei. Due riguardano un rapporto di lavoro privato (*Eweida e McFarlane*), mentre gli altri concernono il settore pubblico (*Chaplin e Ladele*): qui il problema dei simboli religiosi da indossare sulle uniformi di hostess e infermieri; lì la questione degli orientamenti della coscienza religiosa di lavoratori rispetto all'adempimento di una prestazione a favore di persone di orientamento LGBTQ+<sup>12</sup>.

Nel caso *Eweida* la Corte EDU ritiene che la necessità della British Airways di tutelare la neutralità della propria missione imprenditoriale sia legittima,

---

<sup>9</sup> Commissione edu, 3.12.1996, n. 24949/94, *Konttinen c. Finlandia*.

<sup>10</sup> 9 aprile 1997, n. 29107/95.

<sup>11</sup> C. edu, 12.4.2007, n. 52435/99, *Ivanova c. Bulgaria*.

<sup>12</sup> C. edu, 27.5.2013, nn. 48420/10, 59842/10, 51671/10 e 36516/10, *Eweida e altri c. Regno Unito*.

ma di peso inferiore rispetto alla tutela del diritto dell'hostess di indossare la croce e renderla visibile sull'uniforme: si tratta di un simbolo «estere non forte», come tale incapace di inficiare l'immagine professionale della dipendente. La compagnia, del resto, ha già permesso di indossare indumenti religiosi (turbanti o *hijab*) senza che ciò l'avesse danneggiata sul piano economico. Inoltre, la circostanza per cui la British Airways ha modificato il proprio codice di vestiario, ammettendo la presenza di simboli, è un indice idoneo a dimostrare che l'aspetto neutrale dei dipendenti non sia poi così rilevante. Il divieto è pertanto ritenuto sproporzionato al fine perseguito: limita irragionevolmente la libertà religiosa – e quindi i diritti di cui all'art. 9 CEDU – della ricorrente<sup>13</sup>.

Nel caso *Chaplin* la Corte EDU afferma che il divieto di portare un crocifisso sopra la divisa di infermiera non determina la violazione della libertà religiosa. La limitazione è giustificata dagli scopi legittimi perseguiti dalla CEDU. È una misura necessaria in una società democratica. Non è tuttavia informata al principio di neutralità dello Stato quando alle prese con materie di interesse generale. È invece posta in relazione a ragioni di sicurezza e di salute pubblica: ragioni legate, a loro volta, alle funzioni della lavoratrice (Fernández Sánchez 2022, pp. 193-197)<sup>14</sup>.

Nel ricorso della Signora Ladele ad essere prese in considerazione sono le mansioni di addetta ai pubblici registri della London Borough of Islington. Entrato in vigore il *Civil Partnership Act 2005*, si impone a questa istituzione di formalizzare le unioni di coppie formate da persone dello stesso sesso. Tutti i dipendenti devono farsene carico. La Signora Ladele si rifiuta di presiedere le cerimonie civili celebrate per questo scopo e di registrarle pubblicamente: ciò va contro le sue credenze religiose. Avanza così ipotesi di obiezione di coscienza, la cui tutela trova un limite nell'assenza di una disciplina legislativa<sup>15</sup>. Segue un procedimento disciplinare, al termine del quale si decide di esonerare la donna dalle celebrazioni: la dipendente deve tuttavia gestire i registri e adempiere alle formalità amministrative connesse con le unioni di coppie dello stesso sesso. La Signora Ladele non accetta ed è perciò licenziata. La Corte EDU sostiene che il licenziamento è legittimo: la misura sanzionatoria della London Borough of Islington è proporzionale; lo è anche

---

<sup>13</sup> Ivi, par. 94-95.

<sup>14</sup> Ivi, par. 96-101.

<sup>15</sup> Sull'obiezione di coscienza e la proporzionalità della reazione dello Stato rispetto alla sanzione prevista in ragione della scelta dell'obiettore si vedano C. edu: (Commissione), 12.12.1966 n. 2299/64, *Grandrath c. Repubblica Federale Tedesca*; (Commissione), 2.4.1973, n. 5591/72, *X c. Austria*; (Commissione), 7.7.1977, n. 7705/76, *X c. Repubblica Federale Tedesca*; 11.10.1984, n. 10410/83, *N c. Svezia*; 24.1.2006, n. 39437/98, *Ülke c. Turchia*; 7.7.2011, n. 23459/03, *Bayatyan c. Armenia*; 12.6.2012, n. 42730/05, *Sayda c. Turchia*.

per l'ampio margine di apprezzamento riconosciuti in questi settori alle autorità nazionali<sup>16</sup>.

L'orientamento seguito nel caso Ladele si raccorda con quello riguardante il Signor McFarlane, anch'egli di fede cattolica. È impiegato come consulente in un centro per la terapia di coppia, il cui regolamento impone di offrire assistenza a tutte le persone. I terapeuti non possono sceglierle giacché assegnate in modo casuale. Pur non approvando le relazioni tra persone dello stesso sesso, il ricorrente adempie alle mansioni anche per questa tipologia di unione: è convinto che per fornire il proprio supporto professionale non deve approvare gli orientamenti sessuali dei pazienti. Alcuni di questi, tuttavia, gli chiedono consulenza in materia di rapporti intimi. Le regole della fede di McFarlane si oppongono all'esercizio di queste funzioni. A seguito del suo rifiuto, scatta un procedimento disciplinare, al termine del quale si decreta il licenziamento: il Signor McFarlane è venuto meno agli obblighi contrattuali. Qui la Corte EDU combina il principio del *freedom to resign* con il margine di apprezzamento: il sentimento religioso del ricorrente è forte e sincero; d'altra parte, il datore di lavoro ha licenziato il terapeuta per garantire la parità fra i clienti, contro ogni forma di discriminazione. Nel bilanciamento dei diritti, agli Stati membri è riconosciuto un più ampio margine di azione: la natura del rapporto di lavoro è privatistica; ciò che incide sul grado di responsabilità dello Stato chiamato a garantire strumenti idonei per la tutela della libertà religiosa, la quale deve essere bilanciata con altri diritti pure riconosciuti e protetti dalla CEDU<sup>17</sup>.

Come si anticipava, la giurisprudenza della Corte EDU porta il margine ad allargarsi o a restringersi a seconda del grado di consenso esistente in una determinata materia nello spazio giuridico definito dal Consiglio d'Europa. Ciò aiuta a spiegare l'evoluzione degli orientamenti della Corte europea in tema di riconoscimento giuridico delle unioni tra persone dello stesso sesso, orientamenti che solcano una differente giurisprudenza a partire dalla sentenza *Shalk c. Austria* del 2010<sup>18</sup>.

#### 4. Margine di apprezzamento e consenso fra gli Stati

<sup>16</sup> C. edu, *Eweida e altri c. Regno Unito*, cit., par.102-106.

<sup>17</sup> Ivi, par. 107-110.

<sup>18</sup> Sul punto oltre a C. edu, 24.6.2010, n. 30140/04, *Schalk and Kopf v. Austria*, si vedano anche C. edu (Grande Camera), 3.11.2011, n. 57813/00, *SH and Others v. Austria*; (Grande Camera), 13.2.2013, n. 19010/07, *X and others v. Austria*; 21.7. 2015, n. 19010/07, *Oliari v. Italy*; (Grande Camera), 7.11.2013, nn. 29381/09 e 32684/09, *Vallianatos and others v. Greece*; (Grande Camera), 16.7.2014, n. 37359/09, *Hämäläinen v. Finland*.

Questa giurisprudenza fa da sfondo agli indirizzi generali in materia di diritto di libertà religiosa nei contesti lavorativi, rispetto ai quali il ruolo dei detentori delle macchine normative risente spesso di specifiche tradizioni giuridiche, quindi dei modelli di laicità e relazioni Stato-Chiese come localmente determinati. Ragione per la quale, in questi frangenti e per queste materie, il margine di apprezzamento si allarga proprio perché nello spazio giuridico della CEDU non si registra un consenso diffuso fra i paesi membri. Lo attesta quel filone giurisprudenziale connotato dal *leading case Dahlab c. Svizzera*<sup>19</sup> che, soffermandosi ancora una volta sulla presenza degli emblemi confessionali nei luoghi di lavoro, porta a esaltare la nozione di “simbolo religioso esteriore forte”: una nozione che, in quanto tale, implica e si contrappone ad altre simboliche tipologie, come quella relativa “al simbolo religioso passivo”, che troverà modo di affermarsi nella celebre sentenza *Lautsi c. Italia* riguardante l’esposizione del crocifisso nella aule scolastiche italiane (Alicino 2019)<sup>20</sup>.

In particolare, con il caso *Dahlab* la Corte EDU afferma che il divieto dell’uso del velo da parte di una insegnante di una scuola pubblica comporta un limite del diritto di manifestazione religiosa. Per capire se sia o no lecito, occorre comprendere se l’ingerenza persegua scopi legittimi in una società democratica. La Corte sottolinea come sullo Stato incomba il dovere di neutralità e imparzialità: ciò che implica in concreto il divieto da parte delle autorità pubbliche di manifestare apprezzamento rispetto a una data confessione e/o convinzione. Tanto più in tema di scolarizzazione dei bambini «cui manca ancora la capacità critica che permette di prendere distanza rispetto al messaggio derivante da una scelta preferenziale espressa dall’ordinamento in materia religiosa»<sup>21</sup>. Si tratta di un criterio argomentativo a valenza generale che, ridimensionando il peso dei contesti domestici e delle circostanze sottostanti al singolo ricorso, porta all’irrelevanza del margine di apprezzamento. Un margine che, invece, è posto in grande evidenza quando il simbolo è passivo: è il caso del crocifisso che, se appeso al muro, non ha «una influenza sugli allievi paragonabile a quella che può avere un discorso didattico o la partecipazione ad attività religiose»<sup>22</sup>.

Da notare che nelle motivazioni della sentenza *Dahlab* la Corte EDU focalizza l’attenzione sul contratto di lavoro dell’insegnante: accettando di svolgere la propria attività in una scuola statale, ha implicitamente acconsentito alla limitazione del diritto di manifestare pubblicamente la propria fede religiosa; ciò che del resto serve a preservare un ambiente scolastico neutro.

---

<sup>19</sup> 15.2.2001, n. 42393/98.

<sup>20</sup> C. edu, Grande Camera *Lautsi c. Italia*, 3.3.2011, cit.

<sup>21</sup> *Dahalab c. Svizzera*, cit., par. 48.

<sup>22</sup> C. edu (Grande Camera), *Lautsi v. Italy*, cit., par. 72.

Tanto più che gli insegnanti, contribuendo in modo importante all'esercizio della funzione educativa, rappresentano in un certo qual modo lo Stato. Il che finisce per impattare sul bilanciamento fra opposte esigenze: la tutela della neutralità dell'istruzione pubblica, per un verso, e la libera manifestazione della fede o credenza, per l'altro. E qui la Corte non manca di far riferimento al contesto domestico e ai differenti modi di intendere la laicità a livello di Stati membri.

Un'impostazione, questa, frequente nella giurisprudenza convenzionale, come peraltro dimostra la sentenza *Mikyas e altri c. Belgio*. Pubblicata il 16 maggio 2024<sup>23</sup>, riguarda il divieto imposto da una istituzione scolastica di indossare simboli e segni *ostensibles*: lo sono quelli che, chiaramente visibili dai terzi, evidenziano in chi li indossa l'adesione a una confessione o a una convinzione, come nel caso «di un velo musulmano o di un crocifisso». Anche se costituisce un'ingerenza nelle prerogative individuali del lavoratore, il divieto è proporzionato alle finalità legittime in una società democratica. Risponde, in particolare, a esigenze sociali impellenti e al bisogno di regolare svolgimento delle funzioni educative, pure tutelate dall'art. 9 CEDU. E questo vale anche per il Belgio, il cui modello di laicità esclude la logica di assoluta impermeabilità dello spazio pubblico e dei settori di interesse generale (come l'istruzione) rispetto alle fedi religiose; quello che, invece, s'impone nel modello francese della *laïcité de combat*. Lo testimonia il fatto che, ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione belga (art. 181), in questo paese organizzazioni confessionali possono chiedere formale riconoscimento, ottenuto il quale scatta il dovere da parte dello Stato di sovvenzionare stipendi e pensioni di ministri di culto.

Nell'orientamento della Corte EDU riecheggia così quello solcato dal caso *Kurtulmuş c. Turchia*<sup>24</sup>. Riguarda una donna musulmana, professoressa associata della Facoltà di Economia dell'Università di Istanbul. Viene allontanata dall'insegnamento per aver violato il divieto, imposto dalle autorità accademiche, di indossare il velo. Lo Stato turco lo giustifica alla luce della protezione dei diritti e delle libertà altrui, dell'ordine pubblico nonché della necessità di preservare il carattere laico-neutro dell'istruzione superiore. La Corte EDU si chiede se, nel caso concreto e nel contesto nazionale di riferimento, sussista un proporzionato bilanciamento tra il diritto dell'individuo alla libertà religiosa e l'interesse dello Stato convenuto a far sì che il servizio offerto risponda al principio di laicità (*laiklik*), come costituzionalizzato nel sistema legale turco sin dagli anni Venti del secolo scorso. Registrata la mancanza di consenso fra i paesi membri in tema di neutralità degli spazi pubblici, i giudici

<sup>23</sup> 16.5.2024, n. 50681/20.

<sup>24</sup> 24.1.2016, n. 65500/01.

di Strasburgo decidono così di applicare la dottrina del margine di apprezzamento. Un margine che, nel caso di specie, consente la limitazione del diritto di libertà religiosa della professoressa in base a un concetto di neutralità non dissimile da quello imperante nella *laïcité* francese (Bottoni 2013).

Ciò riflette un altro filone giurisprudenziale capeggiato dalla decisione *Ebrahimian c. Francia* del 26 novembre 2015<sup>25</sup> riguardante, ancora una volta, il settore sanitario. A una assistente sociale di un reparto psichiatrico del centro di accoglienza ospedaliera di Nanterre alla scadenza del contratto non viene riconosciuto il rinnovo: sulla base delle lamentele dei pazienti e dei colleghi, le è stato intimato di non indossare il velo musulmano, richiesta non accettata dalla lavoratrice. Innanzi alla Corte EDU le memorie difensive dell'avvocatura erariale non si incentrano sui problemi di sicurezza e di salute pubblica. Virano, invece, verso il carattere egualitario della laicità francese: è tale da imporsi su tutti, compresa la lavoratrice chiamata a non invadere lo spazio pubblico con simboli e segni religiosamente *ostensibles*. La Corte di Strasburgo, nel riconoscere il diritto al lavoro nonché l'obbligo di rispettare la libertà di coscienza dei lavoratori, ammette tuttavia che è possibile imporre restrizioni alla libertà di manifestare pubblicamente fedi e credenze: a condizione che tali restrizioni siano giustificate dalla natura della funzione lavorativa e siano proporzionali allo scopo perseguito; ciò che deve essere calibrato in modo da evitare irragionevoli discriminazioni. Tutto questo spiega il riferimento al test di proporzionalità che, tenuto conto della mancanza di consenso fra gli Stati membri in tema di neutralità-laicità delle istituzioni pubbliche, rimarca il carattere sussidiario del sistema convenzionale rispetto ai sistemi nazionali di tutela. Motivo per cui nel caso *Ebrahimian* la Corte ritiene che le autorità statali non abbiano ecceduto il margine di apprezzamento<sup>26</sup>. E questo vale anche per la decisione dello Stato francese di escludere ogni possibile conciliazione tra le convinzioni religiose della ricorrente e l'obbligo di non manifestarle. Ragione per la quale, nel decidere di dare precedenza al requisito della neutralità e dell'imparzialità delle istituzioni pubbliche, le autorità nazionali non hanno violato l'art. 9 CEDU<sup>27</sup>.

In tema è importante richiamare la sentenza *S.A.S. c. Francia* del 1° luglio 2014, quando la Corte EDU ritiene compatibile con l'art. 9 CEDU il divieto stabilito dalla legge francese di indossare il velo integrale (burqa o niqab) in tutti gli spazi pubblici, compresi i luoghi aperti al pubblico, quelli utilizzati per servizi pubblici e le strade pubbliche<sup>28</sup>. Il giudice europeo dichiara che la

---

<sup>25</sup> N. 43563/08.

<sup>26</sup> C. edu, *Ebrahimian c. Francia*, cit., par. 64-66.

<sup>27</sup> Ivi, par. 70-71.

<sup>28</sup> Si tratta della *Loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public*.

legislazione francese non viola la CEDU in quanto, oltre ad essere allineata con un uso proporzionato del margine di apprezzamento, trova la sua giustificazione nella garanzia del rispetto dei valori democratici, tra cui si annoverano le esigenze dettate dal principio del *vivre ensemble* (vivere insieme)<sup>29</sup>.

Si afferma così la tendenza della Corte di Strasburgo a sottolineare la sua caratteristica di giurisdizione sussidiaria, ovvero di giudice internazionale e dei casi concreti. Di modo che quanto meno consenso sussiste tra gli Stati membri in una data materia, tanto più si allarga il margine di discrezionalità a favore delle autorità domestiche nel limitare i diritti alla libertà religiosa dei lavoratori<sup>30</sup>. Ma questo spiega anche un repertorio giurisprudenziale a geometria variabile, dagli esiti alquanto imprevedibili.

## 5. Materie di interesse generale

In altre parole, abbiamo a che fare con una non lineare giurisprudenza che, dominata dalle impostazioni statali, rende difficile l'individuazione di interpretazioni stabili. Esempi significativi in tal senso emergono dai casi riguardanti paesi caratterizzati da una laicità concordataria, il cui sistema di relazione Stato-Chiesa si basa cioè sulla bilateralità pattizia: su una legislazione bilateralmente determinata dagli accordi fra le autorità pubbliche e le confessioni come, ad esempio, avviene in Spagna e in Italia (Alicino 2024). I casi riguardanti gli insegnamenti dell'ora di religione lo dimostrano apertamente.

È importante ricordare che nei Paesi in cui vige il sistema concordatario-pattizio, con riferimento all'ora di religione nelle scuole pubbliche, ad imporsi è un rapporto di tipo triangolare tra lo Stato, il docente e la confessione. Ciò impone un'altra precisazione: non bisogna confondere questi ambiti con quelli legati alle imprese di tendenza religiosamente o ideologicamente orientate, all'interno delle quali il confronto è tra i diritti (di libertà di coscienza, di pensiero e di religione) del lavoratore e il diritto (all'identità ideologicamente e legittimamente stabilita) dell'impresa: ciò che colora anche i contenuti dell'adempimento degli obblighi contrattuali (Baldassarre 2024, pp. 168-178; Cangemi 2022; Viscomi 2003, Onida 2001).

In tutti i casi abbiamo a che fare con diritti fondamentali che, per quanto riguarda l'ora di religione, si collegano con il comparto dell'istruzione. Nelle democrazie costituzionali deve essere fornita in modo laico. Deve cioè essere

---

<sup>29</sup> C. edu, 1.7.2014, n. 43835/11, S.A.S. c. Francia. Sul punto si veda anche 11.7.2017, n. 37798/13, *Belcacemi e Oussar c. Belgio*.

<sup>30</sup> Sul punto si vedano C. edu (Grande Camera), 1.7.2014, n. 43835/11, S.A.S. c. Francia, par. 129; (Grande Camera), 15.11.2016, n. 28859/11 e 28473/12, *Dubská e Krejzová c. Repubblica Ceca*, par. 175.

rispettosa di tutte le persone, indipendentemente dall'appartenenza e dagli orientamenti di carattere cultural-religioso. Ciò si riflette nel modo di considerare il principio di laicità la cui definizione, per quanto riguarda l'Italia, origina dalla sentenza della Corte costituzionale del 12 aprile 1989 (n. 203). Quando, proprio con riguardo all'ora di religione e allo status degli studenti che non se ne avvalgono (c.d. non avvalentesi), la Consulta definisce la laicità come principio supremo dell'ordine costituzionale italiano. Lo fa in base agli articoli 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost., per cui questo principio non predica «indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni», bensì garanzia «per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale»<sup>31</sup>. Sotto lo stesso tetto della laicità italiana si ritrovano così a coabitare il *favor libertatis* (artt. 2, 3 e 19 Cost.) e il *favor religionis* (artt. 7, 8 e 20 Cost.): qui il ruolo pubblicamente rilevante dei soggetti collettivi religiosamente orientati; lì la tutela dell'eguale libertà dei credenti, dei diversamente credenti e dei non credenti. Questa coabitazione, tuttavia, non sempre si traduce in pacifica ed armoniosa convivenza. Anche perché il *favor religionis* della laicità italiana è fortemente condizionato dal metodo-principio della bilateralità pattizia che, solcato dai patti con Chiesa cattolica, si caratterizza con tendenze e contenuti privilegiati<sup>32</sup>. Quando, al contrario, il *favor libertatis* s'impronta alla molteplicità dell'eguale libertà che, come tale, mal sopporta le disparità della bilateralità pattizia. A testimoniarlo è proprio il comparto dell'istruzione pubblica (Colaiani 2020).

In questo comparto, infatti, si inserisce l'Accordo di Villa Madama del 1984 fra lo Stato e la Chiesa di Roma, poi ratificato con legge 25 marzo 1985 (n. 121). Si tratta di un Accordo che, come è noto, ha modificato quasi integralmente i Patti lateranensi del 1929. Tra le sue norme trovano spazio quelle contenute nell'art. 9 della legge 121/1984 e nel n. 5 del relativo Protocollo addizionale. Si tratta di disposizioni che agiscono da base legale per altri interventi normativi: ad esempio, la legge n. 186/2003 recante norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado; lo stesso si dica del DPR 175/2012 che, con riferimento all'insegnamento dell'ora di religione, dà esecuzione all'intesa tra il MIUR (Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) e il Presidente della CEI (Conferenza Episcopale Italiana). Ferma restando la competenza esclusiva di quest'ultima, programma e testi vanno designati in conformità con la dottrina della Chiesa. Natura e prospettive triangolari si impongono così anche per gli insegnanti. Lo testimonia, da ultimo, la procedura a valenza pubblica per la selezione di 4.500 posti a tempo indeterminato del

<sup>31</sup> C. cost., 12.4.1989, n. 203.

<sup>32</sup> Di cui agli artt. 7.2 e 8.3 della Costituzione italiana.

maggio 2024<sup>33</sup>, per cui l'ufficio regionale scolastico competente, in accordo con l'ordinario diocesano, procederà alle assunzioni degli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell'infanzia e della primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado fino all'esaurimento delle graduatorie. La triplice natura del rapporto trova ulteriore conferma nei casi in cui viene meno l'idoneità da parte dell'autorità ecclesiastica, per cui l'insegnante non è licenziato, può bensì fruire della mobilità professionale (Consorti 2009; Bettetini 2012).

Ad ogni modo, sul rapporto incombe l'intervento dell'autorità ecclesiastica che, ricordiamolo, è tecnicamente soggetto "esterno" al contratto di lavoro: l'insegnante di religione è immesso in ruolo dopo regolare concorso e con mansioni le cui cure sono formalmente affidate al provveditore agli studi. Solo che per poter salire in cattedra deve ricevere il nulla osta da parte dell'ordinario diocesano, e può scendere dalla cattedra con la revoca del nulla osta. A questo punto sorge il problema del grado di tutela dei diritti del lavoratore, alla quale si accosta la sua libertà di insegnamento di cui all'art. 33 della Carta repubblicana: libertà tanto più importante nel sistema educativo italiano connotato dal riconoscimento legale dei titoli di studio (Colaiani 2009).

Interessante notare che, con riferimento alla giurisprudenza convenzionale, a rilevare è l'ordinamento spagnolo in cui, in materia di ora di religione, si afferma un sistema non dissimile da quello italiano. Lo dimostra il caso *Fernandez Martinez c. Spagna*<sup>34</sup>, rispetto al quale la Corte di Strasburgo nel 2012 respinge il ricorso di un sacerdote spagnolo sposato e padre di famiglia: è stato allontanato dall'insegnamento dell'ora di religione dopo che un articolo di giornale ha rivelato la sua condizione di coniugato nonché l'appartenenza al Movimento per il celibato opzionale. La Corte si esprime a favore della Spagna, affermando che la scelta dell'autorità ecclesiastica di revocare l'insegnamento rientra nell'autonomia delle organizzazioni confessionali: in questo caso lo Stato, nel rispetto della libertà religiosa e del principio di neutralità, ha preso atto dei fatti normativi, cioè a dire della situazione legislativa vigente a livello statale.

Due anni dopo (2014) la Grande Camera conferma la non violazione della CEDU anche sotto il profilo dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare). Per il giudice europeo non è irragionevole che la Chiesa si aspetti una particolare lealtà dagli insegnanti di religione, considerati come suoi rappresentanti. Qualsiasi divergenza tra le idee da insegnare e le convinzioni

---

<sup>33</sup> Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7.7.2024, nn. 1327 e 1328, *recante procedure concorsuali per l'accesso al ruolo degli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell'infanzia e della primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado.*

<sup>34</sup> 15.5.2012, n. 56030/07.

personali potrebbe sollevare un problema di credibilità della religione cattolica in ambito scolastico. Nella decisione in esame spicca l'opinione dissenziente del giudice Sajó, secondo cui per ritenere legittimo il provvedimento dell'autorità ecclesiastica non è sufficiente la contrarietà ai valori religiosi: vi deve essere un puntuale accertamento sul carattere pubblicistico di questi valori, tale da provocare un danno all'immagine della confessione; trattandosi di un rapporto nel quale viene coinvolto il datore di lavoro pubblico, sarebbe quindi necessario un bilanciamento degli interessi applicando in modo adeguato il test di proporzionalità<sup>35</sup>.

Si aggiunga che queste problematiche aumentano di intensità quando l'intervento dell'autorità ecclesiastica è imposto senza alcuna motivazione; ciò si legittima con il fatto che nei concordati spagnolo e italiano nulla si dice al riguardo. Motivo per cui in questi casi ad essere messi in discussione non sarebbero solamente le libertà religiosa e di insegnamento del docente, ma anche il suo diritto di difesa, ostacolato dall'impossibilità di un dibattito in contraddittorio espressamente tutelato dall'art. 6 CEDU<sup>36</sup>. Detto altrimenti, il giudizio di idoneità rilasciato dall'autorità ecclesiastica si sottrae al controllo giudiziario, con tutto quello che ciò comporta in termini di ordine pubblico processuale. Una problematica, questa, che emerge con ancora più evidenza nell'ambito dell'insegnamento universitario, come sottolinea il caso italiano del professore Lombardi Vallauri e dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

## 6. Libertà religiosa e ordine pubblico processuale

Si tratta di una sorta di riedizione del caso *Cordero* (Cordero 1970)<sup>37</sup>, ancorché il Vallauri all'epoca dei fatti non fosse, come Franco Cordero, professore di ruolo dell'Università Cattolica, bensì solamente incaricato di uno specifico insegnamento – lo stesso di quello affidato a suo tempo a Cordero. Ad ogni modo, ai sensi dell'art. 10 (comma 3) dell'Accordo di Villa Madama, anche le nomine di questo tipo sono subordinate «al gradimento, sotto il profilo religioso, della competente autorità ecclesiastica», la Congregazione per l'educazione della Santa Sede. Quest'ultima comunica agli organi direttivi dell'Università che alcune posizioni del Vallauri s'oppongono alla dottrina cattolica: «nel rispetto della verità e del bene degli studenti», il professore non è più gradito; quindi, non deve più insegnare in quella Università. Il

<sup>35</sup> C. edu (Grande camera), 12.6.2014, n. 56030/07, *Fernandez Martinez c. Spagna*.

<sup>36</sup> C. edu, *Lombardi Vallauri c. Italie*, cit., par. 54.

<sup>37</sup> Di cui alla sentenza C. cost., 22.12.1972, n. 195.

Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza ne prende atto, non attribuendo al Vallauri l'insegnamento di filosofia del diritto, come invece ha fatto per tutti gli anni precedenti, a partire dal 1976. Esperite tutte le vie di ricorso interno, il Vallauri si rivolge alla Corte di Strasburgo, innanzi alla quale sussistono tutti i presupposti per lamentare la violazione dei diritti e dei principi più strettamente connessi con la disciplina della libertà religiosa. Tuttavia, il Vallauri decide di non richiamarli. Lo fa perché, alla luce della pregressa giurisprudenza, questi riferimenti, in quanto assoggettati alle brusche oscillazioni del margine di apprezzamento e del test di proporzionalità, rendono incerti gli esiti della vertenza. Meglio allora mantenersi sul piano delle garanzie processuali, rispetto alle quali i margini di discrezionalità degli Stati e delle relative misure sono molto più limitati; come peraltro ha dimostrato il noto caso *Pellegrini* relativo alla delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale<sup>38</sup>. E, infatti, nelle motivazioni della sentenza *Vallauri*, la Corte EDU pone subito in evidenza come dal provvedimento del Consiglio di Facoltà non si comprenda quali siano le opinioni eterodosse espresse dal professore. Il che ha precluso al medesimo «ogni possibilità di esercizio di un dibattito in contraddittorio». In questo caso, quindi, la decisione del giudice europeo s'incentra sui diritti individuali del ricorrente. L'impatto della pronuncia è, però, tale da colpire i benefici riconosciuti alla confessione Cattolica nel sistema universitario italiano attraverso la bilateralità pattizia, il cui prodotto più illustre e qualificante è proprio l'Accordo di Villa Madama del 1984.

Va sottolineato che nella decisione *Vallauri* il giudice europeo non manca di effettuare una importante precisazione: con riferimento all'art. 6 CEDU, il margine d'apprezzamento non rileva giacché i provvedimenti adottati dagli organi accademici non costituiscono misure necessarie in una società democratica. Al contrario, il margine torna a far sentire i suoi effetti in altri ambiti, soprattutto quelli più strettamente legati alle declinazioni lavoristiche della libertà religiosa nel settore privato. Dove, tra l'altro, è più frequente la presenza e il peso della giurisprudenza statale e sovrastatale. Anche perché in questi casi la regolamentazione giuridica non può avvenire solo per norme, in quanto i comportamenti degli individui sono frutto di valutazioni differenti, quindi non sempre prevedibili. Spesso quindi spetta ai giudici il compito di individuare e rimuovere gli ostacoli sulla via dell'eguaglianza, compresa quella religiosa: ciò che, d'altra parte, implica il rispetto delle differenze, religiosamente o meno connotate.

Va inoltre evidenziato che in ambito privatistico il rapporto tra il datore di lavoro e il lavoratore è costituito su base volontaria. Il lavoratore si sottopone

---

<sup>38</sup> C. edu, 20.7.2001, n. 30882/96 *Pellegrini c. Italia*, su cui per tutti AA.VV., *La sentenza della Corte dei diritti dell'Uomo del 20 luglio 2001*, Milano, Giuffrè, 2004.

al potere organizzativo dell'imprenditore, mantenendo il proprio patrimonio di diritti fondamentali, tra cui il diritto a una fede e a una credenza e alla loro manifestazione. Tuttavia, questi devono essere bilanciati dai diritti e dagli interessi del datore di lavoro il quale può esigere, da parte del lavoratore, il rispetto di una condotta che limiti la pretesa di manifestare le proprie convinzioni religiose.

Resta che la CEDU nulla di esplicito afferma in questo ambito. Da parte sua, la Corte europea conferma che, in ambito privatistico, la libertà religiosa si concreta nella libertà-facoltà del lavoratore di porre fine al rapporto ove ritenga che le condizioni lavorative imposte dal datore impediscano la manifestazione di convinzioni e credenze<sup>39</sup>. Prima di arrivare a tale soluzione, tuttavia, occorre verificare se possano darsi altre modalità di protezione del diritto del lavoratore. Occorre cioè verificare se il lavoratore, in un contesto privatistico, possa pretendere di poter manifestare la propria religione. Va da sé che nel rapporto di lavoro non possono essere imposti limiti per quanto riguarda il forum interno, ma soltanto per le forme con cui gli orientamenti confessionali si manifestino esternamente, entrando eventualmente in conflitto con altri diritti, a cominciare da quelli legati alla libertà di iniziativa economica. In altre parole, il diritto dell'imprenditore non può comprimere il diritto alla libertà religiosa, ma neppure la libertà religiosa può sempre prevalere sulle condizioni essenziali per l'esercizio dei diritti di intrapresa. Ed ecco che, quando si presentano conflitti di tale natura, il metodo per la soluzione è costituito dal test di proporzionalità che, come tale, è consentaneo a quelli di neutralità, ragionevolezza e laicità.

Interessante notare come in questo ambito l'orientamento della Corte EDU rifletta quello della Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE), per la quale l'interesse si accentua proprio sotto il profilo del principio di neutralità e soprattutto nei rapporti tra privati. Principi e interessi le cui valutazioni sono rimesse alle discipline nazionali sia pure con il limite del divieto di discriminazione, diretta o indiretta, posto dalla direttiva-quadro 2000/78/CE. Basti dire delle sentenze che, a partire dal 2017, hanno riguardato l'uso dell'*hijab* da parte di lavoratrici musulmane (Alicino 2024a; Baldassarre 2024, pp. 43-90)<sup>40</sup>.

---

<sup>39</sup> Si vedano C. edu: 2.3.2017, n. 59727/13, *Ahmad c. Regno Unito*; 9.4.1997, *Stedman c. Regno Unito*; 22.11.2001, n. 41978/98, *Bozhilov c. Bulgaria*; 3.4.2006, n. 155170/00, *Kkosteski v. The Former Yugoslav Republic of Macedonia*.

<sup>40</sup> C. giust., 14.3.2017, C-188/15, *Asma Bougnaoui v. Micropole SA*; C. giust., 15.7.2021, C-804/18 e C-341/19, *IX v. WABE e V e MH Müller Handels GmbH v. MJ*. Si vedano anche C. giust.: 28.5.2018, C-426/16, *Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen VZW e a. / Vlaams Gewest*; 14.3.2000, C-54/99, *Association Eglise de scientologie de Paris e Scientology International Reserves Trust c. Primo ministro*; 30.3.1993, C-168/91, *Christos*

## 7. Accomodamenti ragionevoli

Va detto che in ambito di sistema convenzionale si impone la distinzione fra discriminazione diretta, analogamente a quanto prescritto dalla direttiva 2000/78/CE. Il che si raccorda con il test di proporzionalità e la tendenza dei giudici di Strasburgo a richiamare e a utilizzare il principio dell'accomodamento ragionevole, così come mutuato dall'esperienza degli ordinamenti anglosassoni (Alicino 2022).

Nella decisione *Thlimmenos c. Grecia*, ad esempio, la Corte EDU s'appiglia al caso concreto basato sull'esclusione da un pubblico impiego: è motivata dalla reclusione inflitta al ricorrente per motivi legati a convinzioni religiose; in quanto testimone di Geova, le sue credenze gli impongono di non prestare servizio militare. La condanna è quindi avvenuta per un motivo specifico, posto che non tutti i condannati vanno messi sullo stesso piano. Il fatto che lo Stato, nel far riferimento al giudizio penale quale causa di esclusione non abbia tenuto conto della situazione specifica – cioè della ragione per la quale il ricorrente è stato condannato – deve considerarsi equivalente ad una forma di discriminazione, come tale contraria agli artt. 9 e 14 della Convenzione. In definitiva, una condotta consistente nel rifiuto di prestare il servizio militare per motivi religiosi non incide sull'idoneità della persona a esercitare le mansioni richieste. La Corte EDU ritiene pertanto che non sussistano motivi ragionevoli ed oggettivi per trattare diversamente il ricorrente<sup>41</sup>.

In casi analoghi la Corte ha adottato uno schema decisorio ordinato per passaggi argomentativi consequenziali: innanzitutto osserva se lo Stato che ha adottato una misura lo abbia fatto per una finalità legittima; in secondo luogo, vede se sussiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra mezzi e beni da tutelare; infine si preoccupa di comprendere se non esista altra misura che, conseguendo lo stesso risultato, danneggi in misura minore il diritto individuale. Ne consegue una tendenza giurisprudenziale che oscilla tra i poli dell'accomodamento ragionevole e il margine di apprezzamento.

Si tratta di una oscillazione alquanto instabile, che si espone ad alti indici d'imprevedibilità. Anche perché, come si accennava, in questi filoni giurisprudenziali non di rado s'innestano concetti (*social and religious peace, living together, pressing social need, freedom to resign*) altrettanto elastici e, perciò, indefiniti sul piano del significato<sup>42</sup>. Basti dire delle sentenze da cui emerge

---

*Konstantinidis c. Stadt Altensteig - Standesamt and Landratsamt Calw – Ordnungsamt, spec. p.to 17; 12.11.1996, C-84/94, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord c. Consiglio; 5.10.1988, C-197/87, Udo Steymann c. Staatssecretaris van Justitie; 11.3.1997, C-13/95, Ayse Süzen c. Zehnacker Gebäudereinigung GmbH Krankenhausservice.*

<sup>41</sup> C. edu, 6.4.2000, n. 34369/97, *Thlimmenos c. Grecia*.

<sup>42</sup> Basti qui ricordare C. edu: 24.9.1994, n. 11/1993/406/485, *Otto-Preminger-Institut c.*

l'esigenza di un ragionevole compromesso tra la tutela dell'identità della religione, la domanda di efficacia civilistica delle regole confessionali e il divieto di discriminazione nei confronti di lavoratori che esercitano le loro mansioni in ambienti religiosamente connotati. Lo dimostrano due sentenze che, nonostante la loro concomitante emanazione e la sostanziale corrispondenza delle fattispecie, portano ad esiti opposti: s'incentrano su una relazione extraconiugale, valutata come contraria alla morale dell'organizzazione confessionale nel caso di un ufficiale della Chiesa mormone, ma non anche in quello di un organista e maestro del coro di una parrocchia cattolica<sup>43</sup>. Lo stesso si dica per le decisioni in cui l'autonomia confessionale prevale sulle lamentele di un'associazione rumena parasindacale di sacerdoti ortodossi, vietata dalle autorità statali<sup>44</sup>; ciò che si pone in contrasto, così pare, con quanto stabilito a proposito del caso *Fernandez Martinez c. Spagna*<sup>45</sup>.

Ancora più significative le motivazioni della Corte nella decisione riguardante il caso *Siebenhaar*. La ricorrente lavora come educatrice in un asilo per l'infanzia di una parrocchia protestante. È licenziata quando la parrocchia viene a conoscenza del fatto che la donna è componente della Chiesa universale; anche perché la lavoratrice svolge un ruolo attivo nella diffusione di principi della Chiesa di appartenenza, principi che la parrocchia ritiene contrari alla missione del protestantesimo. Qui la Corte di Strasburgo si chiede se i giudici dello Stato, i quali si sono espressi a favore della parrocchia, abbiamo adeguatamente tutelato i diritti della ricorrente. La risposta arriva attraverso la sottolineatura dell'intensità degli obblighi di fedeltà, la cui violazione ha portato al licenziamento: è da ritenersi legittimo, considerata la finalità di preservare l'identità e la credibilità della Chiesa protestante nei confronti della comunità, tanto più alla luce delle specifiche mansioni considerate. Il vincolo derivante dall'etica religiosa dell'organizzazione di tendenza autorizza una parziale restrizione della sfera privata della dipendente, anche se il vincolo deve comunque essere applicato con maggiore o minore flessibilità a seconda delle circostanze concrete sottostanti al ricorso e tenendo conto delle funzioni lavorative<sup>46</sup>.

*Autriche*; 25.11.1996, n. 17419/90, *Wingrove v. The United Kingdom*, par. 52 (dove si afferma che «the interference corresponded to a pressing social need and ... it was proportionate to the legitimate aim pursued»); 13.9.2005, ric. n. 42571/98, *Ĭ.A. c. Turquie*, par. 26; 2.5.2006, n. 50692/99, *Aydin Tatlav c. Turquie*, par. 31; 13.2.2003, nn. 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, *Refah Partisi (Parti de la Prospérité) et autres c. Turquie*, parr. 123, 132, 134 e 135; 10.11.2005, n. 44774/98, *Leyla Şahin c. Turquie*; 10.11.2015, ric. n. 44774/98, par. 121, *S.A.S. c. France*.

<sup>43</sup> C. edu, ric. n. 425/03, *Obst v. Germany*, e 23.9.2010 n. 1620/03, *Schüts v. Germany*.

<sup>44</sup> C. edu, *Sindicatul Paştorul cel Bun v. Romania*, 9.7.2013, n. 2330/09.

<sup>45</sup> C. edu *Fernandez Martinez c. Spagna*, 15.5.2012 e Grande Camera, 12.6.2014, cit.

<sup>46</sup> C. edu, 3.2.2011, n. 18136/02, *Siebenhaar c. Germania*.

In altri casi, la Corte afferma che tradizionalmente le comunità religiose esistono sotto forma di formazioni sociali. Motivo per cui quando è in questione la loro struttura organizzativa, l'art. 9 CEDU deve essere interpretato in combinato con l'art. 11, il quale protegge la vita della comunità da ogni ingiustificata interferenza da parte dello Stato: l'autonomia comunitaria è qui intesa come elemento essenziale per la tutela del pluralismo<sup>47</sup> che, conquistato a caro prezzo durante la plurisecolare fatica del costituzionalismo, identifica qualità insostituibili degli ordinamenti democratici<sup>48</sup>.

Insomma, ancora una volta emerge la necessità di un ragionevole equilibrio tra gli interessi generali tutelati dello Stato e gli interessi particolari dell'individuo, non tralasciando la possibilità di ricorrere alla dottrina del margine di apprezzamento. Un margine che, come si è avuto modo di osservare, si allarga a favore dello Stato quando in una data materia non vi è consenso diffuso fra i paesi del Consiglio d'Europa<sup>49</sup>.

È quanto si registra con riferimento alla sopramenzionata questione dell'orario di lavoro e della sua compatibilità con l'esercizio della libertà religiosa. Oltre alla richiamata sentenza *Konttinen c. Finlandia*<sup>50</sup>, in rilievo si pongono anche le decisioni *X c. Regno Unito*<sup>51</sup> e *Kosteski c. Macedonia*<sup>52</sup>. In questi casi l'attenzione del giudice di Strasburgo, focalizzandosi sulla *freedom to resign* e sugli inadempimenti contrattuali, ha portato a ridimensionare il peso delle pratiche religiose nel tempo e nei luoghi di lavoro. E lo ha fatto anche perché in queste materie non esiste un consenso diffuso fra gli Stati membri. Basti dire di quel filone giurisprudenziale tracciato dalla citata sentenza *Stedman c. Regno Unito* riguardante una dipendente di un'agenzia di viaggi chiamata a lavorare la domenica: si tratta di una imposizione determinata a rotazione con i colleghi; la donna si oppone affermando che, in base alle sue convinzioni, la domenica deve essere consacrata a Dio e alla famiglia. Segue il provvedimento di licenziamento, rispetto al quale la Corte EDU si esprime nel senso che lo Stato gode in materia di un ampio margine di apprezzamento, tanto più che la controversia concerne un rapporto (di lavoro) fra privati. La Corte tiene pure a precisare che, nel caso di specie, la richiesta del datore di lavoro non palesa alcuna forma di pressione o di coercizione sugli orientamenti religiosi della dipendente<sup>53</sup>.

<sup>47</sup> C. edu, *Siebenhaar c. Germania*, cit.

<sup>48</sup> C. edu, *Kokkinakis v. Greece*, cit., par. 31.

<sup>49</sup> *Ibidem*.

<sup>50</sup> C. edu, 3.12.1996, cit.

<sup>51</sup> Commissione edu, 12.3.1981, n. 8160/76.

<sup>52</sup> C. edu, 13.4.2006, n. 55170/0.

<sup>53</sup> *Stedman c. Regno Unito*, 9.4.1997, cit.

## 8. Conclusioni

Nel sistema convenzionale le declinazioni lavoristiche della libertà religiosa toccano i nervi sensibili del bilanciamento fra individualità delle coscienze, specificità identitarie e l'universalità dei diritti umani. A ciò si aggiungono le variabili dei contesti nazionali, dove i rapporti di lavoro, la disciplina delle relazioni Stato-Chiese e lo stesso principio di laicità rimangono sovente incanalati negli argini elevati dai desiderata di alcune corporazioni e date famiglie confessionali: quelle, in particolare, che vantano una maggiore presenza o una più lunga e consolidata coesistenza con la struttura politico-economica, la tradizione confessionale maggioritaria e la storia normativa del paese di afferenza.

Ne consegue l'importanza di alcuni fattori che definiscono il presente. Lo sono quelli relativi al poderoso processo di immigrazione, all'ambiguo fenomeno della globalizzazione e alle rivoluzioni gemelle digitali ed energetiche. Sul piano giuridico, su di essi s'innesta il bisogno di giungere a un armonizzato apparato europeo-sovrastatale di tutela dei diritti. Obiettivo, questo, complicato dalle impostazioni intergovernative basate sulla chimera della sovranità statale<sup>54</sup> e da situazioni di emergenza permanente. Lo sono le crisi finanziarie, che mettono in discussione le ragioni dell'uguaglianza in dignità e diritti. E lo fanno soprattutto nell'ambito lavorativo. Ambito che, quando rapportato alla libertà religiosa, è sempre più esposto all'incommensurabilità dei rapporti culturali e interpersonali.

Ciò spiega una non lineare interpretazione delle disposizioni della CEDU che, dominata da elementi contingenti, rende difficile l'individuazione di orientamenti stabili e prevedibili. Tanto più che uno Stato condannato per

---

<sup>54</sup> Di chimera parlava Luigi Einaudi già nel 1948. Dalle pagine del *Corriere della sera*, si chiedeva infatti chi volesse concretamente la Pace. La risposta si affermava nel solco di una distinzione: da un lato coloro che sostenevano il vecchio arnese della sovranità nazionale; dall'altro quelli che volevano ridimensionarne la portata a favore degli Stati Uniti d'Europa: «[q]uando noi dobbiamo distinguere gli amici dai nemici della pace, non fermiamoci perciò alle professioni di fede, tanto più clamorose tanto più mendaci. Chiediamoci invece: volete voi conservare la piena sovranità dello Stato nel quale vivete? Se sì, costui è nemico della pace. Siete invece decisi a dare il vostro voto, il vostro appoggio soltanto a chi prometta di dar opera alla trasmissione di una parte della sovranità nazionale ad un nuovo organo detto degli Stati Uniti d'Europa? Se la risposta è affermativa e se alle parole seguono i fatti, voi potrete veramente, ma allora soltanto, dirvi fautori della pace. Il resto è menzogna» (EINAUDI 1948), *Chi vuole la Pace?*, in *Corriere della sera*, 4 aprile 1948, ma anche in Movimento federalista europeo, *Einaudi. La guerra e l'unità europea*, Edizioni Comunità, Milano, 1948, p. 141. Del resto, già trent'anni prima, il 5 gennaio 1918, lo stesso Autore, con lo pseudonimo di Junius, invitava a fare piazza pulita della «chimera della sovranità, vagheggiata anche dalla mente sovrana di Dante Alighieri!»; (EINAUDI 1945), *Contro il mito dello stato sovrano*, in *Risorgimento liberale*, 3 gennaio 1945, n. 2, p. 1 ss.

violazione dell'art. 9 o di qualsiasi altra disposizione della Convenzione è formalmente obbligato a conformarsi al giudicato europeo per rimuovere le ragioni dell'ingiustizia. La sostanziale ed effettiva applicazione di questo principio è tuttavia condizionata dalla volontà degli attori domestici, dal grado di cooperazione e dal rilievo attribuito a livello nazionale alle decisioni della Corte di Strasburgo.

Rimangono i principi ispiratori dello spazio giuridico europeo che, nella loro essenza, si mostrano quantomeno riconoscenti nei confronti dell'apporto di solidarietà e di leale cooperazione dei diritti umani e delle componenti cultural-religiose della società. La loro importanza rileva proprio nel tempo presente, sempre più bisognoso di coesione sociale, economica e territoriale. Proprio perché questi bisogni sono minacciati da spinte centrifughe, incluse quelle prodotte dall'apertura dei mercati, da una persistente incertezza, dall'assidua precarietà e dalle guerre. Lo spazio giuridico europeo si candida perciò ad attribuire ai soggetti portatori di specifiche identità ambiti di autonomia, evitando di alimentare una eccessiva frammentazione. Quella che, come tale, vanifica ogni possibilità di pacifica convivenza fra lavoratori, datori di lavoro, formazioni sociali e comunità epistemiche allargate, comprese quelle definite dagli (e negli) Stati.

### Riferimenti bibliografici

- Aa.Vv. (2024), *Riconoscere la libertà religiosa. Tra normativa unilaterale e bilaterale*, Rubbettino.
- Alicino F. (2019), *Libertà religiosa*, in F. Buffa, M.G. Civinini (a cura di), *La Corte di Strasburgo*, in *Gli Speciali di Questione Giustizia*, aprile, p. 458.
- Alicino F. (2022), *L'accomodamento ragionevole e l'equità della laicità italiana. L'esposizione del crocifisso alla luce dell'insegnamento che proviene dalla comparazione*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 1, p. 53 ss.
- Alicino F. (2023), *Il potere normativo dei giudici nelle materie bioeticamente e religiosamente rilevanti*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, Special Issue, 2, p. 6 ss.
- Alicino F. (2024), *Immigrazione, dignità, diritti e fattore religioso: test epocale per le democrazie costituzionali*, in *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, XL, p. 189 ss.
- Alicino F. (2024a), *La disciplina del fenomeno religioso nel difficile cammino dello spazio giuridico europeo*, in *Stato, chiese e pluralismo confessionale*, [www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it), 23 dicembre, p. 1 ss.
- Austin J. (1954), *Lectures on Jurisprudence or the Philosophy of Positive Law* (1832), Weidenfeld and Nicolson.
- Baldassarre S. (2024), *La libertà religiosa nei luoghi di lavoro tra tutela antidiscriminatoria e strategie di inclusione*, Luigi Pellegrini Editore.

- Barbera A. (2000), *Le basi filosofiche del costituzionalismo*, in A. Barbera, G. Zanetti (a cura di), *Le basi filosofiche del costituzionalismo. Lineamenti di filosofia del diritto costituzionale*, Laterza.
- Bettetini A. (2012), *Lo status giuridico degli insegnanti di religione cattolica*, in *Stato, chiese e pluralismo confessionale*, [www.statoechiесе.it](http://www.statoechiесе.it), 17 dicembre, p. 39 ss.
- Bottoni R. (2013), *Il principio di laiklik nella Turchia della Seconda e Terza Repubblica (1961-2011)*, in *Memoria e Ricerca*, 43, p. 95 ss.
- Cangemi V. (2022), *Organizzazioni di tendenza e contratto di lavoro subordinato*, ESI.
- Cassese S. (2002), *La crisi dello Stato*, Laterza.
- Chadib S.O. (2012), *Religious Accommodation in the Workplace: Improving the Legal Reasoning of the European Court of Human Rights*, in M.C. Foblets, K. Alidadi (2012), *A test of faith? Religious diversity and accommodation in the European workplace*, Ashgate, p. 38.
- Chiaromonte W., Ferrara M.D., Ranieri M. (a cura di) (2020), *Migranti e lavoro*, il Mulino.
- Colaiani N. (2009), *La via italiana all'incertezza costituzionale: il caso dell'ora di religione*, in *Stato, chiese e pluralismo confessionale*, [www.statoechiесе.it](http://www.statoechiесе.it), 1 ottobre, p. 1 ss.
- Colaiani N. (2020), *Trent'anni di laicità (Rileggendo la sentenza n. 203 del 1989 e la successiva giurisprudenza costituzionale)*, in *Stato, chiese e pluralismo confessionale*, [www.statoechiесе.it](http://www.statoechiесе.it), 30 novembre, p. 52 ss.
- Consorti P. (2009), *Sul nuovo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica, con particolare riferimento alla loro mobilità*, in *Stato, chiese e pluralismo confessionale*, [www.statoechiесе.it](http://www.statoechiесе.it), 1 giugno, p. 1 ss.
- Cordero F. (1970), *Risposta a Monsignore*, De Donato Editori.
- Cordero F. (1978), voce *Diritto*, in *Enciclopedia Einaudi*, vol. 4.
- Cordero F. (1981), *Riti e sapienza del diritto*, Laterza.
- Crivelli E. (2022), *Il contributo dei Protocolli nn. 15 e 16 Cedu al processo di riforma della Corte di Strasburgo*, Giappichelli.
- De Ruggiero G. (1925 prima ed., 2003), *Storia del liberalismo europeo*, Laterza.
- Díez Picazo L.M. (2002), *Constitutionalismo de la Unión Europea*, Civitas.
- Dzehtsiarou K. (2009), *European Consensus: A Way of Reasoning*, in *University College Dublin Law Research Paper*, 11/2009.
- Einaudi L. (1945), *Contro il mito dello stato sovrano*, in *Risorgimento liberale*, 3 gennaio, n. 2.
- Einaudi L. (1948), *Chi vuole la Pace?*, in *Corriere della sera*, 4 aprile, anche in *Movimento federalista europeo*, Einaudi. *La guerra e l'unità europea*, Edizioni Comunità, p. 141.
- Fernández Sánchez S. (2022), *Libertà religiosa e lavoro*, Giappichelli.
- Ferrajoli L. (2007), *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, Laterza.
- Ferrari S. (2020), *Constitutional Models of Law and Religion Relations in Western Europe*, in S. Mancini (a cura di), *Constitution and Religion*, Edward Elgar, p. 96 ss..
- Gallino L. (2008), *Premessa. Biopolitiche del lavoro*, in L. Demichelis, G. Leghissa (a cura di), *Biopolitiche del lavoro*, Milano, p. 16 ss.
- Greer S. (2000), *The Margin of Appreciation and Discretion under the European Convention on Human Rights*, in *Rights files*, 17, Council of Europe, p. 8 ss.

- Kastanas E. (1996), *Unité et diversité: notion autonomes et marge d'appréciation des états dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme*, Bruylant.
- Kumm M. (1999), *Who Is the Final Arbiter of Constitutionality in Europe? Three Conceptions of the Relationship between the German Federal Constitutional Court and the European Court of Justice*, in *Common Market Law Review*, p. 374 ss.
- Margiotta Broglio F. (1967), *La protezione internazionale della libertà religiosa nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Giuffrè.
- Navarro-Valls R., Martínez Torrón J. (2012), *Conflictos entre conciencia y ley. Las objeciones de conciencia*, Iustel.
- O'Boyle M. (1998), *The Margin of Appreciation and Derogation under Article 15: Ritual Incantation or Principle?*, in *Human Rights Law Journal*, 19, p. 23 ss.
- Onida F. (2001), *Il problema delle organizzazioni di tendenza nella Direttiva 2000/78 EC attuativa dell'art. 13 del Trattato sull'Unione europea*, in *Il Diritto ecclesiastico*, p. 905 ss.
- Roberts C.K. (2023), *Freedom of Religion or Belief in the European Convention on Human Rights. A Reappraisal*, Cambridge University Press.
- Rodotà S. (2007), *Dal soggetto alla persona. Trasformazione di una categoria giuridica*, in *Filosofia politica*, 3, p. 366 ss.
- Roncayolo M. (1980), *Religione*, in AA.VV., *Enciclopedia Einaudi*, Einaudi, p. 772 ss.
- Supiot A. (2005), *Homo juridicus. Essai sur la fonction anthropologique du Droit*, Édition du Seuil, (trad. it. a cura di B. Ximena Rodríguez, *Homo juridicus. Saggio sulla funzione antropologica del Diritto*, Mondadori, 2006).
- Sweeney J.A. (2005), *Margins of Appreciation: Cultural Relativity and the European Court of Human Rights in the Post-Cold War Era*, in *International and Comparative Law Quarterly*, April, p. 459 ss.
- Tanzarella P. (2007), *Il margine di apprezzamento*, in M. Cartabia (a cura di), *I diritti in azione. Universalismo e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee*, il Mulino, p. 145 ss.
- Tatli A., Forson C., Healy G., Öztürk M. B. (2024), *Research Handbook on Inequalities and Work*, Edward Elgar Publishing.
- Taylor C. (2007), *A Secular Age*, The Belknap Press of Harvard University Press.
- Taylor C. (2011), *Western Secularity*, in *The Immanent Frame*, agosto 2011.
- Toscano M. (2018), *Il fattore religioso nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, Edizioni ETS.
- Vaughan-Whitehead D., Muñoz De Bustillo Llorente R., Ghellab Y. (2021), *The New World of Work. Challenges and Opportunities for Social Partners and Labour Institutions*, Edward Elgar Publishing.
- Viscomi A. (2003), *Osservazioni critiche su lavoro e "tendenza" nelle fonti internazionali e comunitarie*, in *Lavoro e diritto*, p. 581 ss.